

Codice A2108A

D.D. 30 maggio 2022, n. 92

D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". - D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 "D.L. 41/2021, art. 2, comma 2, lett. c, convertito con modifiche dalla L. 69/2021 e D.L. 73/2021, convertito con modifiche dalla L. 106/2021. Individuazione categorie dei beneficiari e macrocategorie ATECO e riparto dell'importo complessivo. Approvazione criteri dei ristori. Spesa di euro 26.416.436,00...



ATTO DD 92/A2108A/2022

DEL 30/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2108A - Offerta turistica

OGGETTO: D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. - D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 "D.L. 41/2021, art. 2, comma 2, lett. c, convertito con modifiche dalla L. 69/2021 e D.L. 73/2021, convertito con modifiche dalla L. 106/2021. Individuazione categorie dei beneficiari e macrocategorie ATECO e riparto dell'importo complessivo. Approvazione criteri dei ristori. Spesa di euro 26.416.436,00..." . Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione della Misura di cui all'Allegato A della DGR 34-4487 del 29/12/2021 . Impegno delegato di spesa di euro 50.588,24 (IVA inclusa), a titolo di oneri di gestione sul capitolo 110886 Missione 01, Programma 0103 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022-2023 e conseguenti registrazioni contabili. CUP J68J21000020002

Premesso che:

La legge 69 del 21 maggio 2021 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (meglio conosciuto come Decreto Sostegni 1), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” ha, come capisaldi, il sostegno alle imprese, il sostegno al lavoro e la lotta contro le povertà; in particolare, l'articolo 2 “*Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici*”, istituisce, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media

dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

ai fini dell'attuazione di quanto dall'articolo 2 sopra citato, il D.L. 41/2021 stabilisce che:

- per quanto riguarda la lettera a), le risorse in essa indicate saranno erogate direttamente dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- per quanto riguarda la lettera b), l'importo di 40 milioni di euro è distribuito alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;
- sempre per quanto riguarda la lettera b), le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
- per quanto riguarda la lettera c), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati e, con il medesimo provvedimento, provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;

il comma 4, del suddetto articolo 2, sancisce che i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il comunicato stampa del 4 agosto 2021 della Commissione Europea "*Aiuti di Stato: approvato un regime italiano da 430 milioni di euro per risarcire gli operatori di impianti sciistici dei danni causati dalla pandemia di coronavirus*" riporta la dichiarazione della Vicepresidente esecutiva della Commissione secondo cui "*Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori di impianti sciistici a cessare le attività con conseguenti notevoli perdite. Questo regime consentirà all'Italia di risarcire questi operatori per i danni subiti*". Il comunicato prosegue specificando che le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia e che l'Italia garantirà poi che nessun singolo operatore riceva un risarcimento superiore ai danni subiti e provvederà al recupero di eventuali pagamenti in eccesso;

Visti:

-il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» che all'articolo 3 "**Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana**", **comma 1, sancisce che** "*Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente* [l'importo assegnato alla Regione Piemonte, indicato nella tabella citata è

pari a € 7.633.285] per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati”;

- la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. che prevede la definizione di aree sciabili ma non la definizione di comprensori sciistici; parimenti, anche a livello statale, nonostante l'entrata in vigore del d. lgs. 40 del 28 febbraio 2021, risulta assente la definizione di comprensorio sciistico.

Preso atto che, in esito alle verifiche effettuate della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, tenuto conto che la finalità del legislatore nazionale è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha provocato effetti negativi o danni alle attività economiche, risulta necessario adottare, ai fini dell'applicazione del Decreto legge n. 41/2021 e dell'erogazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del Decreto legge stesso, una definizione dei comprensori sciistici più funzionale alle finalità del legislatore nazionale, come di seguito rappresentata:

“I territori costituiti dai Comuni ove è situata la partenza, il passaggio o l'arrivo di almeno un impianto di risalita a fune e/o piste da sci (di discesa, di collegamento e di fondo)”.

Dato atto, inoltre, che, al fine di addivenire all'individuazione dei Comuni facenti parte dei comprensori sciistici come sopra definiti, tenuto conto che le Unioni Montane, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 14/2019 *"Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna"*, organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole, i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi, la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, come da documentazione agli atti:

- ha effettuato una ricognizione tramite nota inviata per posta elettronica certificata a tutte le Unioni Montane ricomprese nell'elenco costituente allegato C (Carta delle forme associative del Piemonte – Decimo stralcio – elenco completo) alla DGR n. 63-2408 del 27 novembre 2020;
- ha provveduto a redigere l'elenco dei Comuni rientranti nella definizione di comprensorio come sopra definito sulla base dei riscontri così forniti dalle Unioni Montane con DGR n.22-3802 del 17 settembre 2021.

Preso atto che, a tale fine, sono stati trasferiti dallo Stato alla Regione Piemonte Euro 18.783.151,00, incrementati con successivo Decreto-Legge 25 maggio 2021, 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, art. 3, con risorse corrispondenti a Euro 7.633.285;

Richiamate:

la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 con cui si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 18.783.151,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 al fine di consentire l'introito del trasferimento statale.

la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 con cui è stata assegnata la somma di Euro 18.783.151,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021 *“Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art.4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs 23 maggio 2011, n.79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art.2, comma 2, lett,c) DL 41/21 convertito, con modificazioni, in L.69/2021)”.*

la D.G.R. n. 66 – 4434 del 22/12/2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 7.633.285,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 ed è stata assegnata la somma di Euro 7.633.285,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale, anno 2021, portando la dotazione di risorse del

suddetto capitolo a euro 26.416.436,00.

Con D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021, dopo aver acquisito agli atti l'elenco delle imprese attive aventi sede operativa nei Comuni identificati nell'Allegato A della DGR n.22-3802 del 17/12/2021 al fine di poter riconoscere i bonus alle imprese stesse, sono state individuate le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO ed è stato suddiviso l'importo complessivo, come di seguito specificato:

- a. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale, aventi unità locale o operativa in Piemonte, per un importo complessivo pari a euro 5.646.026,30 da erogare ai beneficiari con un bonus una tantum a fondo perduto secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A della medesima deliberazione. La gestione della Misura è oggetto del presente provvedimento;
- b. Ristoranti e attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, aventi unità locale o operativa in Piemonte, per un importo complessivo pari a euro 4.500.000,00. La gestione della Misura verrà affidata con un provvedimento dirigenziale da parte di altra Direzione regionale;
- c) Altre attività economiche aventi unità locale o operativa in Piemonte, di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B del provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 17.416.436,00. La gestione della Misura verrà affidata con un provvedimento dirigenziale da parte di altra Direzione regionale.

Dato atto che:

- gli aiuti previsti dalla Deliberazione n. 34 - 4487 del 29/12/2021, rientrano nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022 con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

- la Misura complessiva pari a euro 5.646.026,30, di cui all'Allegato A della DGR n. 34 - 4487 del 29/12/2021, è stata inserita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con Codice CAR 21337, Misura 66121, disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel Quadro temporaneo secondo quanto stabilito dall'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. per pari importo ai sensi del Regolamento 31/05/2017, n. 115;

Dato atto, inoltre, che:

- con la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 18.783.151,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 al fine di consentire l'introito del trasferimento statale.

- con la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 è stata assegnata la somma di Euro 18.783.151,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021 "Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art.4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs 23 maggio 2011, n.79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art.2, comma 2, lett,c) DL 41/21 convertito, con modificazioni, in L.69/2021)".

- con la D.G.R. n. 66 – 4434 del 22/12/2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 7.633.285,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 ed è stata assegnata la somma di Euro 7.633.285,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale, anno 2021, portando la dotazione di risorse del suddetto capitolo a euro 26.416.436,00.

- con la citata D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 è stato, inoltre, disposto, in continuità con la gestione degli altri Bonus a tantum, emanati in applicazione alle disposizioni nazionali e regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività, *con costo stimato nel limite massimo di Euro 200.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 110886 (Missione 01 - Programma 0103) sulle annualità 2022-2023, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020;*

- *le risorse complessive pari ad Euro 26.416.436,00 sono state già impegnate e trasferite a Finpiemonte S.p.A. in attuazione alla D.D. n. 441 del 29/12/2021.*

Considerato che, come avvenuto per le altre Misure di aiuto di cui ai precedenti provvedimenti citati, l'avvio della Misura di cui all'Allegato A della DGR 34-4487 del 29/12/2021, avverrà previa pubblicazione di apertura dei termini sul BUR.

Preso atto che:

- con nota PEC prot. n. 11321 del 29/12/2021, è stata richiesta l'offerta di servizio relativa alla gestione della Misura ;

- con nota PEC ns. prot. n. 8206 A2108 del 13/05/2022, Finpiemonte S.p.A. ha fornito l'offerta di servizio per le attività da svolgere sino al 31/12/2023, con valorizzazione dei costi secondo i parametri previsti dalle succitate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;

- è stata verificata la congruità dell'offerta e il rispetto dei parametri stabiliti;

- tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'intervento in oggetto, veniva assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (**CUP J68J21000020002**).

Vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "*Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A.;

vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

sussistono le condizioni per:

1) approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio di cui alla nota PEC ns. prot. n. 8206 A2108 del 13/05/2022, inerente le attività previste per la gestione delle risorse pari a euro 5.646.026,30 di cui all'Allegato A della DGR 34-4487 del 29/12/2021, come di seguito riportate:

- importo complessivo euro 50.588,24 (IVA inclusa), a carico del bilancio gestionale 2022-2024 articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2022: Euro 48.793,70 (IVA inclusa);
- anno 2023: Euro 1.794,54 (IVA inclusa);

2) affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (Rep. n. 164/2021), e della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 a Finpiemonte S.p.A. la gestione sino al 31/12/2023 delle attività collegate alla Misura di cui all'Allegato A della stessa D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021;

3) approvare lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) impegnare, con movimenti contabili delegati da parte del Settore "*Indirizzi e Controlli Società Partecipate*", a copertura del corrispettivo di gestione derivante dal citato affidamento, la somma complessiva di euro 50.588,24 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 110886 (Missione 01 Programma 0103):

- anno 2022: Euro 48.793,70 (IVA inclusa);
- anno 2023: Euro 1.794,54 (IVA inclusa);

5) ribadire che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 50.588,24 risulta così suddivisa:

Euro 41.465,77 quale imponibile da versare al beneficiario;

Euro 9.122,47 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

6) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato altresì atto che è stata verificata la pertinenza del capitolo di spesa sul capitolo 110886 (Missione 01 Programma 0103), a cui sono riconducibili le spese finanziate con il presente provvedimento;

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), che stabilisce che "possono essere compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia";
- il regolamento (UE) n.139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le raccomandazioni del Consiglio (UE) 2020/912, (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085 relative alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE;
- la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 115 final del 16 marzo 2020. "COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE";
- la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19";
- la comunicazione della Commissione europea C 2021/C 34/06 del 18 gennaio 2021 "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- la decisione C(2020) 3482 della Commissione Europea del 21 maggio 2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro";
- la decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 "SA 101025(2022/N) - Italy - COVID-19: Reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021, il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, il decreto-legge n. 12 del 12 febbraio 2021, il decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021, il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, il decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 recanti «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con i quali sono state disposte restrizioni agli spostamenti dal 24 dicembre 2020 al 31 luglio 2021;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato restrizioni per gli spostamenti dal 4 dicembre 2020 al 6 aprile 2021;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, del 14 maggio 2021 e del 2 giugno 2021 con le quali sono state prorogate le restrizioni inerenti gli spostamenti internazionali dal 7 aprile al 30 luglio 2021;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la D.G.R. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"
- il D. Lgs.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere

pubbliche";

- la D.G.R. n. 7-4231 del 30/11/2021 di iscrizione a bilancio della somma di Euro 18.783.151,00 sul cap. di entrata 20479, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;
- la D.G.R. n. 7- 4231 del 30/11/2021 di assegnazione della somma di Euro 18.783.151,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021 "Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art.4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs 23 maggio 2011, n.79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art.2, comma 2, lett,c) DL 41/21 convertito, con modificazioni, in L.69/2021)".
- la D.G.R. n. 66 - 4434 del 22/12/2021 di iscrizione a Bilancio della somma di Euro 7.633.285,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 e di assegnazione della somma di Euro 7.633.285,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale, anno 2021, portando la dotazione di risorse del suddetto capitolo a euro 26.416.436,00.
- la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157";
- la D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 che definisce, tra l'altro, i criteri di determinazione e di erogazione del ristoro da assegnarsi ai beneficiari previsti dal provvedimento stesso;
- la Legge regionale 29/04/2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale 29/04/2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".
- la nota del Settore regionale Indirizzi e Controlli Società Partecipate, prot. n. 32911 del 27/07/2021 con la quale è stata comunicata la creazione di idoneo capitolo di pagamento per i compensi a Finpiemonte ;
- attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

DETERMINA

a) di approvare, in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte con nota ns. prot. n. 8206 del 13/05/2022, inerente le attività di gestione delle risorse trasferite in attuazione della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021;

b) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione , con l'Appendice relativa alla *“Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679”*;

c) di impegnare, con movimenti contabili delegati da parte del Settore "*Indirizzi e Controlli Società Partecipate*" a copertura dei corrispettivi di cui al sopraccitato contratto, la somma complessiva di euro 50.588,24 (IVA inclusa), a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 110886 (Missione 01 - Programma 0103):

- anno 2022: Euro 48.793,70 (IVA inclusa);

- anno 2023: Euro 1.794,54 (IVA inclusa);

d) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 50.588,24 risulta così suddivisa:

Euro 41.465,77 quale imponibile da versare al beneficiario;

Euro 9.122,47 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

e) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: Euro 41.465,77 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo di 50.588,24 (IVA inclusa)

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.

DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DEI

SOSTEGNI DI CUI ALLA DGR 34-4487 DEL 29 DICEMBRE 2021

RIGUARDANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED

EXTRA ALBERGHIERE, DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA

DELIBERAZIONE STESSA

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi

Europei, Settore Offerta Turistica in persona _____, nato/a il

_____, domiciliato/a per l’incarico presso la Regione Piemonte,

in Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della

Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale

sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al

registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore

Generale dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, nata a Torino il 25 maggio 1965,

domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per

procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n.

4491, registrata a Torino in data 3.2.2022 n. 4729, e giusta autorizzazione del

Consiglio di Amministrazione del _____, nel

seguito “Finpiemonte nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

- a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;
- d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con DGR n. 7-4231 del 30 novembre 2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 18.783.151,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 al fine di consentire l'introito del trasferimento statale; si è altresì assegnata la somma di Euro 18.783.151,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021 "Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art. 4 del codice di cui all'allegato 1adl D.lgs 23 maggio 2022 n. 79 localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art. 2 comma 2, lett,c) DL 41/21 convertito, con modificazioni in l.69/2021)";

f. con DGR n. 66-4434 del 22 dicembre 2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 7.633.285,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 ed è stata assegnata la somma di Euro 7.633.285,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale, anno 2021, portando la dotazione di risorse del suddetto capitolo a euro 26.416.436,00;

g. con DGR 34-4487 del 29 dicembre 2021 è stata assegnata la somma di Euro 26.416.436,00 sul cap di spesa 173379/0 del bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche indicate al fine di contrastare l'emergenza da COVID 19 ed è stato disposto, in continuità con la gestione dei precedenti ristori una tantum a fondo perduto, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti,

h. con il medesimo provvedimento deliberativo sono state individuate le categorie dei beneficiari ubicate nei Comuni rientranti nei comprensori sciistici e le macro categorie dei codici ATECO degli stessi ed è stato ripartito l'importo complessivo nelle diverse categorie di beneficiari come di seguito riportato:

- € 5.646.026,30 a sostegno delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, di cui all'Allegato A della DGR 34-4487 del 29 dicembre 2021;

- € 4.500.000,00 a sostegno dei ristoranti e attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, importo non concedibile se il beneficiario ha già usufruito nel bonus di cui al punto precedente;

- € 17.416.436,00 a sostegno di altre attività economiche aventi unità locale indicati nell'allegato B alla DGR 34-4487;

i. con DD n. 441 del 29 dicembre 2021 è stata approvata l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte per la gestione delle risorse di cui alla DGR 34-4487, rimandando ad un successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione dello schema di contratto, ed è stato accertato l'importo complessivo di Euro 26.416.436,00 sul capitolo di entrata 20479 ed è stato impegnato a favore di Finpiemonte l'importo di Euro 26.416.436,00 sul capitolo 173379/0 del bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione del ristoro a sostegno delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, di cui all'Allegato A della DGR 34-4487 del 29 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con DGR 54-2609 del 18 dicembre 2020

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione dei ristori, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 34-4487 del 29/12/2021 nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, le misure d'aiuto, prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di ristoro alle attività svolte nei comuni ubicate all'interno dei comprensori sciistici di cui alla DGR 22-3802 del 17/09/2021 colpite dalle chiusure stabilite per l'emergenza Covid 19 i cui elenchi verranno forniti a Finpiemonte da Regione Piemonte, per il tramite dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto affida a Finpiemonte, per l'attivazione del ristoro delle sole strutture alberghiere ed extra alberghiere di cui all'Allegato A della DGR 34-4487 del 29/12/2021 per un importo complessivo Euro 5.646.026,30, le seguenti attività:

- a. supporto nell'impostazione del flusso operativo attraverso il quale viene definito l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;
- b. ricezione istanze e registrazioni anagrafiche;
- c. controlli a campione sul 10% del totale delle domande ricevute, tali controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità della dichiarazione

resa da ogni singola impresa e sottoscritta nel modulo di domanda relativamente al stato di impresa in difficoltà al 31/12/2019;

d. erogazione dei contributi, registrazione aiuti erogati sul Registro Nazionale degli Aiuti;

e. servizio di assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

f. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica, degli importi erogati ai singoli beneficiari) e dalle autorità pubbliche;

g. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

h. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro;

i. sviluppo del sistema informativo necessario per l'erogazione dei contributi (sviluppo piattaforma Csi).

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione,

l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto da D.D. n. 441 del 29/12/2021 ha trasferito a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, la somma complessiva pari a € 26.416.436,00.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti con determinazione dirigenziale n. 441 del 29/12/2021 e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2023, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa,

assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio approvata con DD n. 441 del 29 dicembre 2021 e della seconda offerta più puntuale pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Offerta Turistica (a mezzo pec con protocollo n. _____ del _____), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in:

- Euro _____ (oltre IVA), per complessivi Euro _____ (IVA inclusa) .

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 110886 "*Corrispettivi per attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle Direzioni regionali*", annualità 2022/2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge

24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento

delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni

entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).
3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti di Finpiemonte stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore

regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei,
Settore Offerta Turistica

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, il Direttore Generale

dott.ssa Mariateresa Buttigliengo,

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti l'erogazione dei sostegni di cui alla dgr 34-4487 del 29 dicembre 2021 riguardanti le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, di cui all'allegato A della deliberazione stessa, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Offerta Turistica, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile

con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Sistema di ricezione delle domande (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.)

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par.

2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce

autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.